

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE PER LA RICERCA
L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO
DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE"**

Art. 1 Disposizioni generali

1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 8/2013, una Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, senza finalità di lucro, di seguito denominata Fondazione, siglabile nell'acronimo "Agrion".

2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed opera nel campo della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

Art. 2 Sede

La Fondazione ha sede legale in Manta (CN), Via Falicetto, 24. La stessa ha sedi operative in Manta (CN), Carpeneto (AL), Boves (CN) e Cravanzana (CN). Il consiglio di amministrazione può istituire e variare le sedi operative in Piemonte onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di cui all'art. 4.

Art. 3 Finalità

1. La Fondazione promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari.

Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari,

alla formazione professionale, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese.

2. In particolare la Fondazione si propone di:

- a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;
- b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;
- c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica e di formazione professionale svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

Art. 4 Attività

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, la Fondazione svolge le attività di:

- a) ricerca e sperimentazione scientifica;
- b) innovazione tecnologica;
- c) trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;
- d) formazione professionale per migliorare il potenziale umano impegnato nel settore agro-alimentare.

2. Per svolgere la propria attività, la Fondazione può:

- a) partecipare ai bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, emanati da Soggetti pubblici o privati;
- b) stipulare accordi, convenzioni o contratti con

enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica;

c) gestire centri e aziende sperimentali, con particolare riferimento a quelle già operanti sul territorio regionale;

d) promuovere lo sviluppo e l'incremento di reti di ricerca interregionali ed internazionali, per incardinare la propria attività in un contesto tecnico-scientifico di alto profilo ed amplificare gli effetti di ricaduta del trasferimento tecnologico sulle filiere agroalimentari regionali;

e) promuovere e realizzare percorsi di apprendimento permanente, corsi di formazione professionale e aggiornamento degli operatori, al fine di sostenere l'acquisizione di conoscenze tecniche e garantire un livello adeguato di formazione tecnico-economica agli addetti del settore agroalimentare.

3. La Fondazione può realizzare, sia all'interno delle sedi di cui all'art. 2, sia sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale. Può svolgere attività di supporto scientifico alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio. Può condurre monitoraggi di organismi nocivi dannosi per le colture agrarie del territorio. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.

4. Per perseguire i propri fini o finanziare le proprie attività, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni occorrenti che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, comprese le acquisizioni di quote di partecipazione societaria e ogni altra attività ausiliaria, accessoria, strumentale utile al perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione può richiedere e assumere finanziamenti, mutui, affidamenti e anticipazioni bancarie, limitatamente al perseguimento dei propri

scopi.

Art. 5 Fondatori e partecipanti

1. I Soggetti Fondatori sono Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte in rappresentanza del sistema camerale piemontese. Possono aderire, inoltre, ed ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti pubblici e privati, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. L'ammissione dei partecipanti è decisa con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea di partecipazione in base ai criteri stabiliti dall'Assemblea stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dalla qualità di partecipante nei seguenti casi:

a) ogni modifica della forma giuridica del partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di Amministrazione;

b) l'assoggettamento del partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo;

c) il mancato rispetto delle condizioni previste dalla delibera di ammissione.

4. Ogni partecipante può recedere. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

Capo II

Organi ed amministrazione

Art. 6 Organi e loro durata

1. Gli organi della Fondazione sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) l'Assemblea di partecipazione;

d) il Comitato tecnico;

e) il Revisore unico.

2. Gli organi della Fondazione, diversi dall'Assemblea di partecipazione, durano in carica quattro esercizi. I loro componenti possono essere confermati una sola volta e, se nominati prima del termine, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte.

2. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 8 Funzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio che in sede stragiudiziale. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici predisposti dall'Assemblea di Partecipazione ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo statuto ad altri organi.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti.

4. Il Presidente dà attuazione a tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione o da suoi singoli componenti delegati in conformità all'art. 11 del presente Statuto.

5. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e le relazioni accompagnatorie.

6. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio

di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea di Partecipazione ed è composto da cinque componenti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

- a) Tre eletti dalla Regione Piemonte;
- b) Uno eletto da Unioncamere Piemonte;
- c) Uno eletto dall'Assemblea di partecipazione

Art. 10 Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento del medesimo.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica compreso il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; quelle relative all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Revisore unico, senza diritto di voto.

4. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto, il direttore e altro personale della Fondazione. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di tre sedute del Consiglio è segnalata al Soggetto designante e può comportare la sua decadenza dalla carica.

Art. 11 Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione spettano i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assume le deliberazioni afferenti:

- a) i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- b) la relazione annuale sull'attività svolta;
- c) la nomina del Comitato tecnico;
- d) la nomina del direttore e l'approvazione dell'organigramma;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- f) l'acquisto o la vendita di beni mobili e immobili;
- g) la stipulazione di accordi generali e convenzioni quadro;
- h) la costituzione in giudizio della Fondazione nelle liti civili, penali, amministrative e tributarie, con facoltà di delega per le cause minori e per il contenzioso del lavoro;
- i) l'approvazione di direttive e atti di indirizzo nonché ogni altro atto riservato dai regolamenti al Consiglio di amministrazione;
- l) liquidazione della fondazione e nomina del liquidatore;
- m) definizione della metodologia di attribuzione del peso del voto dei partecipanti.

2. Il Consiglio di amministrazione può organizzarsi al suo interno con l'assegnazione di deleghe operative tra i suoi componenti in funzione delle loro competenze.

3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, predispone, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del presente Statuto, il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le relative relazioni accompagnatorie e li trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione.

Art. 12 Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è composta dai legali rappresentanti dei fondatori, dei partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione; può essere,

altresi, convocata dal Presidente di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno la metà dei fondatori. L'Assemblea delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su:

- a) espressione di parere vincolante sulle modificazioni dello Statuto;
- b) predisposizione, per la proposta al Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi programmatici pluriennali ed annuali che determinano le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la fondazione;
- c) determinazione dei compensi dei Consiglieri di amministrazione, compreso il Presidente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché del compenso del Direttore;
- d) nomina del Revisore Unico e determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, del relativo compenso;
- e) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo delle relative relazioni accompagnatorie ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;
- f) eventuali incrementi del patrimonio in caso di insufficienza o inidoneità dello stesso al raggiungimento dello scopo della Fondazione o sulla proposta di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art.21 del presente Statuto.

3. I Soggetti fondatori esprimono il 70% dei voti nell'Assemblea di partecipazione, ripartiti per il 75% in favore di Regione Piemonte e per il 25% in favore di Unioncamere Piemonte. I Soggetti partecipanti esprimono il 30% dei voti nell'Assemblea di partecipazione. La suddivisione del peso dei voti dei partecipanti è stabilita secondo la metodologia approvata dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente trasmette ai Partecipanti i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

Art. 13 Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è organo di consulenza a supporto del Presidente e del Consiglio di amministrazione per individuare e interpretare la

domanda di ricerca delle filiere agroalimentari regionali.

2. Il Comitato tecnico è articolato in sezioni rappresentanti le filiere e gli ambiti di attività della Fondazione.

Art. 14 Revisore unico

3. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea di Partecipazione, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Il Revisore adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli art. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità del Revisore è quella dei sindaci prevista dall'art. 2407 del codice civile.

Capo III

Struttura organizzativa, programmazione e valutazione dell'attività

Art. 15 Struttura organizzativa

1. La Fondazione si avvale di una struttura organizzativa e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari definita dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione individua gli ambiti omogenei di attività della Fondazione e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca o altre unità operative in forma diversa.

3. I responsabili di tali strutture collaborano con il Direttore nel formulare le proposte di programma di attività, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la sua realizzazione.

Art. 16 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di

amministrazione e deve essere scelto tra soggetti dotati di esperienza e adeguata professionalità almeno quinquennale.

2. Assicura la gestione operativa delle attività necessarie al buon funzionamento della Fondazione, nonché l'organizzazione del personale.

Capo IV **Patrimonio e mezzi economici**

Art. 17 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo;

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita con il ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, dell'amministrazione, anche straordinaria, del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone fisiche.

3. Il patrimonio della Fondazione, come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, ha il fine di realizzare il funzionamento della Fondazione ed è vincolato alla realizzazione dei suoi scopi.

4. I contributi e le elargizioni sono corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituiscono le entrate di cui al successivo articolo.

5. In caso di insufficienza o inidoneità del

patrimonio al raggiungimento dello scopo della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione si riunisce per deliberare se integrare il patrimonio o proporre l'estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art.18 Entrate disponibili

1. Le entrate costituenti il fondo di gestione della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio indisponibile;

- da eventuali elargizioni, erogazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile;

- da contributi ottenuti per lo svolgimento di progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico;

- dai beni mobili ed immobili e dalle somme da chiunque conferite alla Fondazione, destinati a gestione.

c) Le rendite e le risorse della fondazione destinate al fondo di gestione, compresi gli eventuali residui attivi d'esercizio saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 19 Contabilità e bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Consiglio di amministrazione, vista la relazione del Revisore unico, su proposta del Presidente, approva la proposta di bilancio di previsione, il bilancio di esercizio, la nota integrativa e la relazione annuale dell'attività della Fondazione e li trasmette ed illustra all'Assemblea di partecipazione per l'approvazione di cui all'art. 12 del presente Statuto.

4. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile. Per l'attività commerciale è

tenuta una contabilità separata.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20 Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue quando gli scopi statutari sono divenuti irrealizzabili.

2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta dell'Assemblea di partecipazione, che dispone la liquidazione e nomina il liquidatore. La Regione Piemonte prende atto dell'avvenuta estinzione ai sensi della legislazione vigente.

3. In caso di estinzione, i beni mobili e immobili conferiti in comodato d'uso devono essere restituiti, ai Soggetti conferenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, esperita la fase di liquidazione, devolve il patrimonio residuo ad altri Enti privi di scopo di lucro che perseguano finalità analoghe a quelle della fondazione estinta e comunque nel rispetto dell'art.31 del Codice civile.

Art. 21 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.

Art. 22 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato dallo Statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del Codice civile e delle sue disposizioni d'attuazione, in particolare quelle in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché i regolamenti deliberati dalla Fondazione.

Manta, 20 ottobre 2017